



COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725



Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 15 Del 12-02-2013

OGGETTO: RICORSO MOREA C/COMUNE - DETERMINAZIONI

L'anno **duemilatredici**, il giorno **dodici** del mese di **febbraio** alle ore **13:15** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO	SINDACO	P
DOTT.SSA CHIMIENTI MARIA	VICE SINDACO	P
ARCH. GIANNONE GIUSEPPE	ASSESSORE	P
PROF. TURCHIANO GIOVANNI	ASSESSORE	P
DOTT.SSA MORILLO GLADYS	ASSESSORE	P

Assume la Presidenza il DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO (SINDACO).

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Pareri ex art. 49 D.Lgs N. 267/2000 e succ. mod.in e int.ni sulla proposta di deliberazione N. 15 del 06-02-2013:

Parere di REGOLARITA' TECNICA
Favorevole , 07-02-013
Dott.ssa Campanella Maria Anna

Parere di REGOLARITA' CONTABILE
Favorevole , 11-02-013
DOTT.SSA CIRILLO CHECCHINA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che, con ricorso, notificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1159 bis C.C e della L. 346/1976, (acclarato al prot. Gen. dell'Ente al n. 12234, del 25/10/2012), la sig.ra Morea Beatrice, a mezzo del suo procuratore in giudizio, avv. Angelo Colabufo, ha adito in giudizio questo Ente, unitamente alla sig.ra De Novellis Maria Diana, per ottenere la declaratoria dell'intervenuta usucapione di un fondo rustico di proprietà comunale, dalla stessa detenuto da oltre vent'anni, alienato alla sig.ra De Novellis, al prezzo di €. 86. 660,00 circa
- Che nell'atto introduttivo del giudizio l'attrice sostiene di aver posseduto il bene in questione dal lontano 1990, utilizzandolo "animo domini", in modo continuativo, apportandovi, tra l'altro, notevoli miglioramenti, senza che il Comune di Sannicandro abbia mai posto in essere qualsiasi atto di manifestazione del possesso, palesando, pertanto, "l'animus dereliquendi possessionis";
- Che tale rappresentazione dei fatti non corrisponde al vero, né sotto il profilo della durata né tantomeno del relativo titolo legittimante;

Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio per contrastare le avverse pretese, peraltro, manifestatesi tardivamente, rispetto alla pubblicazione del bando pubblico, affisso nelle forme di legge dal Comune, a seguito della manifestata volontà del Consiglio comunale di procedere all'alienazione del suddetto fondo rustico;

Dato atto che, in applicazione della sentenza la n.2730 dell'11 maggio 2012 del Consiglio di Stato, si è precisato che "...l'affidamento da parte di una amministrazione pubblica, di un incarico ad un avvocato per la difesa in giudizio, non richiede l'esperimento di una procedura selettiva, poiché il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata e che quindi, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contatto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica...";

Visto, infine che, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore, (Cons. St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 17550);

Visto il vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali;

Preso atto dei pareri favorevoli resi dai responsabili del servizio interessato e di ragioneria ex art. 49 del TUEL 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di autorizzare il Sindaco ad affidare incarico all'avv. Giuseppe Cozzi con studio legale in Bari al C.so Cavour, 31.
2. Di dare atto, altresì, che a seguito della abolizione della Tariffa Professionale tale compenso verrà determinato nel rispetto dei parametri introdotti con il D.M. 140/2012.
3. Di fornire, comunque, al Servizio del Contenzioso, in mancanza di una nuova regolamentazione generale interna della materia, l'indicazione che ai suddetti fini, il compenso massimo riconoscibile

al professionista, dovrà essere quantificato in €.1.500,00, giusto imp. Provv. n.133 costituito sul cap. 510 epigrafato “Spese per liti, arbitraggi, transazioni”.

4. Di far sottoscrivere la presente deliberazione al professionista incaricato per espressa accettazione delle clausole di cui ai punti 2 e 3.

5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE

DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

N.

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIRONE CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal
al

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

